



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 201/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Silvio
Ronci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30253 del Registro di Segreteria,
proposto da:

_____ :
_____, nato a Seregno (MB) il 6.11.1960, residente a
_____, rappresentato e difeso,
per mandato in atti, dall'avv. Roberta Palotti (del Foro di Milano), ed
elettivamente domiciliato in Milano, via Donatello n. 21, presso lo
studio del difensore

nei confronti di:

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Mirella
Mogavero per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accertare e dichiarare il diritto alla
ricongiunzione dei periodi assicurativi TBC/malattia specifica

dall'1.6.1978 al 30.11.1980 presenti nell'estratto contributivo INPS e già indicati nella domanda di ricongiunzione presentata in data 17.12.2003; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del difensore antistatario.

Per il resistente: respingere il ricorso; con vittoria di spese ed onorari di causa.

FATTO

Il sig. [REDACTED] dall'11.2.1980 dipendente del Comune di [REDACTED] in data 17.12.2003 presentava domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 presso l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, potendo vantare pregressi periodi di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO): specificamente, si tratta di contributi obbligatori versati come apprendista artigiano per il periodo 1.7.1977-31.8.1977 e contributi figurativi per malattia specifica relativi al periodo 1.6.1978-30.11.1980).

Il 27.7.2020 l'INPS emetteva provvedimento di ricongiunzione onerosa relativamente al solo periodo 1.7.1977-31.8.1977, il quale veniva accettato con riserva dal predetto [REDACTED]. Quest'ultimo, quindi, dapprima (in data 29.12.2020) presentava ricorso amministrativo (non ancora definito) e, in data 21.2.2022, adiva la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente lamenta la mancata ricongiunzione del periodo 1.6.1978-30.11.1980 coperto da contribuzione figurativa per TBC/malattia specifica. Al riguardo,

richiamata la normativa in materia (art. 4, comma 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sostituito prima dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e, successivamente, dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 4226/1997), sostiene che detta esclusione è illegittima, in quanto il medesimo è in possesso dei requisiti – la preesistenza di un rapporto assicurativo rispetto al periodo di fruizione delle prestazioni antitubercolari; un anno di contribuzione effettiva, a prescindere se precedente o successiva a quella figurativa - richiesti per riconoscere come utili a pensione i periodi coperti da contributi figurativi. La domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1978, quindi, dovrebbe essere accolta anche per i periodi TBC. Diversamente, qualora si riconoscesse o meno il beneficio a seconda che il richiedente abbia mantenuto, nel corso della sua vita lavorativa, l'iscrizione ad una sola o – come nel caso del ricorrente - a più gestioni previdenziali, si introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento, contraria agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

L'INPS si costituiva in giudizio il 1° luglio 2022. Nella memoria difende la legittimità del provvedimento di ricongiunzione emesso sostenendo che i requisiti per l'accredito dei contributi figurativi sono costituiti dalla presenza di 52 settimane di contribuzione effettiva e di un contributo settimanale anteriore al periodo da riconoscere. Nel caso del sig. [REDACTED] il periodo di TBC (1.6.1978-30.11.1980) non può essere ricongiunto nella gestione Fondo lavoratori dipendenti in quanto manca il requisito delle 52 settimane di contribuzione effettiva

nell'AGO: in tale fondo i contributi figurativi da TBC risultano "fittizi" in quanto all'epoca sono stati indicati per essere spendibili soltanto nell'eventualità in cui l'assicurato avesse in seguito versato nel medesimo fondo contributi effettivi. Pertanto, parte resistente chiede di respingere il ricorso, con vittoria di spese.

Nell'udienza del 12 luglio 2022 i difensori delle parti hanno richiamato le argomentazioni e le conclusioni di cui ai rispettivi atti.

DIRITTO

Il Giudice è chiamato a decidere se il periodo dall'1.6.1978 al 30.11.1980 con contribuzione figurativa di complessive 125 settimane per malattia specifica TBC vantato dal ricorrente presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria sia ricongiungibile, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, al pari di quello dall'1.7.1977 al 31.8.1977 in cui aveva versato contributi obbligatori da apprendista artigiano per 7 settimane.

Per quanto riguarda gli accrediti figurativi in favore dei soggetti che hanno fruito delle prestazioni antitubercolari, l'art. 4, comma 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (come sostituito dall'art. 7, comma 4, della legge n. 419/1975 e a sua volta modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88) prevede: *"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e*

domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218".

Alla luce di tale normativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"...per il riconoscimento della contribuzione figurativa, ai fini del diritto alla pensione e della sua misura, dei periodi di fruizione di prestazioni antitubercolari, è necessario che prima di tali prestazioni sia già in essere il rapporto assicurativo..."* (Sez. Lavoro, sent. n. 4226/1997).

Con altra precedente sentenza (la n. 3644/1987), sempre la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in relazione all'art. 7 della legge n. 419/1975, aveva affermato che tale norma *"...disciplinando ex novo la materia, stabilisce che il diritto all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di degenza sanatoriale può essere vantato solo da chi, regolarmente assicurato (e cioè titolare di posizione assicurativa con almeno un contributo versato o almeno accreditato), può vantare un'anzianità assicurativa di almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) a prescindere dal fatto che quest'ultima sia maturata prima o dopo il periodo di assistenza, ma con il solo appunto della acquisita <<qualifica di assicurato>> al momento dell'instaurazione del fatto per il quale si chiede la copertura contributiva (ricovero, trattamento post-sanatoriale, ecc.)"*.

Due, dunque, sono i requisiti richiesti per far valere a fini pensionistici un periodo coperto da contributi figurativi per TBC: la preesistenza di un rapporto assicurativo, per la cui instaurazione è sufficiente il versamento, prima della malattia, anche di un solo contributo obbligatorio; 52 settimane di contribuzione effettiva, che possono essere precedenti o anche successive al periodo di assistenza.

Ebbene, il ricorrente è in possesso di entrambi. Dall'allegato estratto conto previdenziale, infatti, risulta che il sig. [REDACTED] aveva versato contributi obbligatori da apprendista artigiano dall'1.7.1977 al 31.8.1977 (7 settimane), antecedenti al periodo di malattia specifica 1.6.1978-30.11.1980 (con contribuzione figurativa); a decorrere dall'1.2.1980 e continuativamente fino ad oggi, risultano i contributi nel fondo della Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, relativi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione comunale.

Né, per negare la ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, può essere invocata – come fa il resistente – la circostanza che le 52 settimane di contribuzione effettiva previste dalla legge debbano riferirsi necessariamente a versamenti nell'AGO o, comunque, in un'unica gestione previdenziale.

Innanzitutto, una siffatta limitazione di un diritto soggettivo non si rinviene nella legge che disciplina la fattispecie e non è riconosciuta neanche dalla citata giurisprudenza della Cassazione, chiamata ad applicare la normativa. Una interpretazione di senso contrario, inoltre, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che nella propria vita assicurativa sono stati iscritti nella medesima gestione e quanti invece sono passati da una gestione ad altra, tanto più che attualmente le stesse sono confluite in capo allo stesso ente previdenziale, cioè l'INPS.

Per questi motivi, il ricorso merita accoglimento, con conseguenziale riconoscimento del diritto alla ricongiunzione del

periodo coperto con contribuzione figurativa per TBC/malattia specifica.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), comprensiva di diritti ed onorari.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.

Spese a carico del soccombente INPS.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso il 12 luglio 2022.

Il Giudice

Silvio Ronci

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 19/07/2022

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 7 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis " duplicati e copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia.

Milano, lì 19/07/2022

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

Documento Firmato digitalmente